

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 283

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione

(BONIVER)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DE MICHELIS)

col Ministro dell'interno

(SCOTTI)

col Ministro per il coordinamento della protezione civile

(CAPRIA)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992,
n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanita-
rio a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei
territori della ex Jugoslavia

ONOREVOLI SENATORI. - Gli straordinari avvenimenti che negli ultimi due anni hanno mutato il volto dell'Europa si sono accompagnati a rilevanti fenomeni migratori.

Intere popolazioni hanno cercato e cercano di sfuggire alla guerra civile, riparando nelle vicine nazioni, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzioni.

Anche il nostro Paese è stato investito da questo afflusso e i tragici eventi in corso in Bosnia fanno temere da un momento all'altro un arrivo in massa di profughi, donne e bambini.

Per tentare di mantenere questi sfollati il più possibile vicini ai luoghi di origine e consentire così il loro rapido reinserimento allorché le condizioni politiche lo consentiranno, è anzitutto necessario intervenire *in loco* con interventi straordinari di carattere umanitario, per portare soccorso e assistenza a quanti trovansi accampati nei centri di raccolta della Croazia e della Slovenia, anche partecipando ad iniziative di organizzazioni internazionali.

Ma il nostro Paese deve attendersi che, malgrado tali interventi, almeno una parte dei settecentomila fuggiaschi si riversi anche nelle nostre terre, nonostante ogni ferma politica di contenimento. Per questo è necessario prevedere l'adozione di interventi straordinari anche all'interno del territorio nazionale.

Ciò soprattutto a causa della mancanza di fondi e di appositi strumenti normativi; il che ha sinora comportato la necessità, in analoghe circostanze, di operare tramite il Fondo per la protezione civile, cui sono stati fatti affluire stanziamenti integrativi sottratti ad altre destinazioni di bilancio, utilizzando disponibilità del Ministero dell'interno o i fondi del cosiddetto «8 per mille».

Il tutto ha determinato gravi difficoltà sia nel reperimento dei fondi che nelle procedure di gestione degli stessi.

Occorre peraltro prevedere apposite disponibilità finanziarie e idonee procedure contabili specificamente riferite agli interventi straordinari da effettuare in favore di tali sfollati, attenendosi al modello previsto dalla recente legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 1 del presente decreto-legge autorizza il Governo ad effettuare interventi straordinari a favore delle popolazioni sfollate delle Repubbliche ex jugoslave e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega al Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione la competenza, già esercitata, di promuovere e coordinare gli interventi di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti e organizzazioni operanti a favore degli sfollati. Tali interventi sono effettuati sul territorio ex jugoslavo, per portare soccorso e assistenza a quelle sfortunate popolazioni direttamente *in loco*, e in Italia, per quegli sfollati che vengono accolti sul territorio nazionale.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero dell'interno la competenza a provvedere all'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza e consente alle autorità di frontiera di accordare agli stessi un nulla osta provvisorio di ingresso in Italia valido sessanta giorni, salva l'applicazione della normativa sui rifugiati.

L'articolo 3 stanziava 125 miliardi per tali interventi straordinari su apposito capitolo di spesa e prevede che eventuali ulteriori contributi e versamenti di enti e privati affluiscono sul bilancio dello Stato. Inoltre, prevede l'invio all'estero degli aiuti in natura eventualmente raccolti in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Italia e l'utilizzazione delle attività di volontariato.

L'articolo 4 prevede il meccanismo di spesa dei fondi stanziati, attraverso le prefetture o altri soggetti titolari di pubbliche funzioni, mediante ordini di accreditamento trasportabili anche nell'esercizio seguente e soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

L'articolo 5 prevede la possibilità di attivare eccezionalmente le procedure della protezione civile, in caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi a disposizione.

L'articolo 6 contiene la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 7 stabilisce l'immediata entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Le drammatiche vicende della Croazia e della Bosnia rendono necessaria l'adozione di interventi di carattere straordinario per venire in soccorso agli sfollati delle Repubbliche ex jugoslave.

L'esperienza acquisita in occasione delle emergenze albanesi del marzo e dell'agosto 1991 consente di poter quantificare il costo medio giornaliero *pro capite* per il mantenimento e l'assistenza dei profughi, comprensivo anche delle spese generali, e per l'eventuale volontariato.

Tale costo unitario è valutabile in lire 50.000 giornaliero e, quindi, in lire 1.500.000 al mese.

Ne consegue, tenuto conto della prevista autorizzazione di spesa di lire 125 miliardi, la possibilità di accogliere fino a 12.000 sfollati, per un periodo medio di soggiorno individuale di circa sette mesi, o un numero inferiore per un periodo di soggiorno superiore.

L'intervento, invero, potrebbe anche avere una diversa articolazione numerica, in presenza della possibilità di aiutare gli sfollati in zone più vicine al loro luogo d'origine.

In tal caso la capacità di offrire ospitalità risulterebbe notevolmente superiore, tenuto conto dei più contenuti costi di gestione dei centri di accoglienza (fino a dieci volte inferiori rispetto a quelli sostenibili in Italia).

All'onere suddetto si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di fondo speciale «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero», che presenta la necessaria capienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

Decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 1992.

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, anche attraverso interventi straordinari di carattere umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.

2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

4. Per le finalità di cui al presente decreto e per l'effettuazione dei conseguenti interventi il Presidente del Consiglio o, per sua delega, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, promuove e coordina l'attività delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

Articolo 2.

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorità dell'articolo 1.

2. Gli organi di polizia di frontiera, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi e in conformità alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

Articolo 3.

1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.

2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.

3. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorità dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.

4. Ai fini delle attività di volontariato, si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.

Articolo 4.

1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente decreto, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione provvede, anche a mezzo dei prefetti o di soggetti titolari di pubbliche funzioni, mediante ordini di accreditamento, da disporre sull'apposito capitolo, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Gli ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dal Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.

Articolo 5.

1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1992.

SPADOLINI

ANDREOTTI - BONIVER - DE MICHELIS
- SCOTTI - CAPRIA - CIRINO POMICI-
NO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI